

La Corte di cassazione è intervenuta così nella querelle sull'articolo 131-bis c.p.

Non punibilità ad ampio raggio

Particolare tenuità del fatto applicabile ai reati tributari

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MENTASTI

Anche ai reati tributari è applicabile l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: è quanto stabilito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 15020 del 5 aprile 2019.

Nella vicenda in esame la Corte d'appello di Brescia aveva confermato nei confronti di un contribuente la condanna pronunciata dal giudice di prime cure per il reato di cui all'art. 10-ter dlgs 74/2000, integrato dall'omesso versamento di 252.092 euro, dovuti, a titolo di dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla dichiarazione fiscale del 2010.

Avverso il suddetto provvedimento di condanna, l'imputato aveva presentato ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione per violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p.: si tratta della norma, introdotta dal dlgs 28/2015 con finalità deflative del procedimento penale, che esclude la punibilità dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In particolare, il ricorrente osservava che il giudicante avrebbe errato nell'escludere a priori l'applicabilità della suddetta causa di non punibilità, sottolineando che la stessa è ammissibile anche per i reati tributari ove lo scollamento dalla soglia minima di punibilità risulti marginale ed esiguo.

Nel caso di specie, il distacco rispetto ai 250 mila euro, previsti dall'art. 10-ter dlgs 74/2000 quale limite di tollerabilità penale, ammontava ad appena 2.092 euro; peraltro, il debito complessivo con l'Erario era stato successivamente ridotto a 237.407 euro a seguito del pagamento della prima rata del programma di rateizzazione sottoscritto con l'Amministrazione finanziaria, mentre non si era potuto procedere ai successivi versamenti per la ragione che si aveva avuto accesso alla procedura di concordato preventivo.

Anticipando che la Suprema corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata rinviando a una diversa sezione della Corte d'appello bresciana per nuovo esame, va chiarito che la decisione di cui è stata investita si colloca nell'ambito di una querelle che sin dall'entrata in vigore dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. ha diviso

In sintesi

L'istituto giuridico	Art. 131-bis c.p. «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», secondo cui per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La questione di diritto	L'istituto è compatibile con i reati per i quali la norma prevede una soglia di punibilità, tra cui i reati tributari, o per essi vi è una preclusione tout court?
La risposta della giurisprudenza	La Terza sezione penale della Suprema corte, con sentenza n. 15020 del 5 aprile 2019, richiamando la precedente Cass. pen., Ss.uu., 25 aprile 2016, n. 13681, ha escluso preclusioni a priori circa l'applicabilità dell'istituto e ha espresso il principio per cui, nel caso di omesso versamento Iva, il superamento in misura significativa della soglia di punibilità prevista dall'art. 10-ter, dlgs 74/2000 non consente la configurabilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; qualora, invece, si tratti di importo di poco superiore a detto limite, occorre valutare la condotta nella sua interezza.

gli interpreti.

Specificamente, un indirizzo restrittivo ne ha negato la compatibilità con gli illeciti fiscali di cui al dlgs 74/2000, giacché il legislatore avrebbe già stabilito a monte, attraverso la previsione di una soglia di punibilità minima, il limite al di sotto del quale l'evasione d'imposta sarebbe priva di rilevanza penale e al di sopra del quale sarebbe invece penalmente perseguibile, assumendo una consistenza offensiva del bene giuridico protetto. Viceversa, stando a un differente orientamento esecutivo, di carattere più estensivo, non sarebbe rinvenibile a priori nel dettato dell'art. 131-bis c.p. alcuna condizione ostativa alla

sua operatività in presenza di soglie di punibilità, e i giudici sarebbero di volta in volta chiamati a una valutazione delle molteplici caratteristiche e peculiarità del caso concreto.

Sul contrasto giurisprudenziale suesposto, la Suprema Corte ha già preso posizione in passato, propendendo per l'indirizzo secondo cui il superamento della soglia di punibilità segna solo il punto di partenza del disvalore penale dell'evasione d'imposta e della corrispondente offensività del fatto, e cioè il confine della rilevanza a fini penali del danno provocato all'Erario con il mancato versamento di quanto dovuto; ciò non impedisce l'apprezzamen-

to empirico della particolare tenuità dell'episodio criminoso nel suo complesso, a patto che, ovviamente, il discostamento dal previsto limite di tollerabilità sia soltanto marginale (al contrario, un superamento sensibile rende superfluo l'accertamento degli ulteriori profili del fatto concreto, giacché di per sé connota già l'offesa di gravità).

Dunque, nell'ipotesi di distacco minimo dalla soglia di punibilità, la condotta deve essere valutata nella sua interezza, tenendo altresì conto del requisito della «non abitualità» della condotta, parimenti previsto dall'art. 131-bis c.p. in esame e che conduce ad esempio a negare l'applicabilità dell'istituto

laddove l'imputato sia riconosciuto colpevole del medesimo reato con riguardo a ulteriori anni di imposta, anche qualora l'omissione sia stata dichiarata eventualmente estinta per sopravvenuta prescrizione (sul punto Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2015, n. 51020).

Tali considerazioni sono peraltro state condivise anche dal massimo consesso delle Sezioni unite (Cass. pen., Ss.uu., 25 aprile 2016, n. 13681), che in relazione proprio a un caso di omesso versamento Iva quale quello in commento ha escluso l'invocabilità di preclusioni astratte e ha suggerito un esame della condotta del contribuente nella sua integralità, pur con la precisazione che, quanto maggiore risulti lo scollamento dal minimum, tanto inferiori sono le possibilità di qualificare il fatto come tenue.

È questo sino ad arrivare al mese appena trascorso, quando l'interpretazione suesposta ha trovato l'avallo di una nuova pronuncia, che ha escluso automatismi e ribadito espressamente la compatibilità tra la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. e la prevista soglia di punibilità dell'art. 10-ter dlgs 74/2000, seppur con le dovute accortezze applicative.

Infatti, essendo fra i parametri da valutare ricompreso quello della gravità del danno o del pericolo, la consistenza del superamento della soglia di punibilità assume valore prioritario, nel senso che solo allorché il suo ammontare sia ad essa vicinissimo occorrerà procedere a una valutazione congiunta anche degli altri parametri al fine di verificare se la condotta globalmente considerata rientri nei canoni della minima offensività.

—© Riproduzione riservata—

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Chigione e A. Ghio

Fisco

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Definizione agevolata controversie, rimborso imposte non dovute (Entrate risp. n. 129 del 23/4/2019)

E-FATTURE

Fatturazione elettronica, beni in esportazione (Entrate risp. n. 130 del 24/4/2019)

RETTIFICA IVA

Rettifica Iva per spese incrementative dei beni ammortizzabili (Entrate risp. n. 131 del 29/4/2019)

FATTURA ELETTRONICA

Esclusione delle prestazioni veterinarie da fatturazione elettronica (Entrate risp. 15

del 30/4/2019)

NUMERAZIONE FATTURE

Numerazione delle fatture (Entrate risp. n. 132 del 30/4/2019)

FORFETTARI

Cause ostative regime dei forfettari (Entrate risp. n. 133 del 30/4/2019)

PRECOMPILATA

Precompilata Agenzia delle entrate (Entrate c.s. del 2/5/2019)

ASSICURAZIONE

Denuncia imposta sulle assicurazioni: aggiornamento software (Entrate c.s. del 2/5/2019)

FORFAIT

I contribuenti forfettari sono sostituiti di imposta per i dipendenti e soggetti assimilati (dl 34/19 art. 6, comma 2)

IRAP

Irap ordinaria per l'esercizio provvisorio (Direzione regionale dell'Emilia-Romagna, prot. 909-237/2019 del 2/5/2019)

IVA

Regolarizzazione Iva oltre i trenta giorni (Corte di giustizia Ue proced. C133/18 del 2/5/2019).

Altre notizie

RISCATTO LAUREA

Simulatore calcolo onere per il riscatto degli anni di laurea (Inps mess. n. 1609 del 19/4/2019)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7